

DELIBERA N. 58 /11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ T.B.S. TELEVISION BROADCASTING SYSTEM S.P.A.
(EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO NAZIONALE “RETE CAPRI”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 BIS, COMMA 4, DELLA DELIBERA N.
538/01/CSP

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 141/10/DICAM/PROC. N. 2215/ZD – datato 11 ottobre 2010 e notificato in data 21 ottobre 2010, con il quale è stata contestata alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., esercente l'emittente televisiva nazionale Rete Capri, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 bis, comma 4, delibera n. 538/01/CSP, in quanto dalla relazione della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria (prot. N. 52519) pervenuta in data 3 settembre 2010, è emerso che l'emittente televisiva nazionale Retecapri ha ommesso di accertare, prima della messa in onda delle televendite, che il titolare dell'attività di vendita fosse in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 114/98; in particolare, la Guardia di Finanza ha evidenziato che, nel corso dell'ispezione presso la sede della società Television Broadcasting System S.p.A., non ha rinvenuto alcuna documentazione – es. "*eventuali contratti stipulati tra la medesima e le società Pat Studio di Milano e AD Pubblicità di Lecce indicate come società broker che si occupano della gestione degli spazi pubblicitari per l'irradiazione delle televendite*" American Diet System – Giorno/Notte Total, Shopping International, Total Core, Fabricatore, Emmetre System e Casa Shopping - che attestasse, effettivamente, l'avvenuta accertamento da parte dell'emittente televisiva nazionale Retecapri del possesso dei requisiti di cui sopra del titolare dell'attività di vendita;

ESPERITO l'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in esame in data 20 dicembre 2010;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che *“l'emittente deve accertare, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare dell'attività di vendita sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per l'esercizio della vendita al dettaglio”*, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 4, delibera n. 538/01/CSP; in particolare, l'art. 18, commi 1 e 3, d.lgs. 114/98, richiamato dal citato art. 5 bis, comma 4, prescrive che chi intende esercitare la vendita tramite televisione deve presentare apposita comunicazione al comune nel quale ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale e dichiarare il possesso dei requisiti morali e professionali, previsti dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo; l'osservanza di tali disposizioni consente la massima diffusione delle notizie relative al venditore a tutela del consumatore ed a garanzia della relativa azione di vigilanza;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., esercente l'emittente televisiva nazionale Rete Capri, la trasmissione di pubblicità in violazione del disposto contenuto nell'art. 5 bis, comma 4, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella omissione, prima della messa in onda della televendita, del possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 da parte del titolare dell'attività di vendita in spregio alla tutela del consumatore;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 5 bis, comma 4 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., esercente l'emittente televisiva nazionale Rete Capri, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 58/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 58/117CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo; ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo; la competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 marzo 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

